

# Spiegazione delle note

## A. Regole generali

Le note per casi identici sono uniformi.

La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS **1 a 14** oppure RU **1948** e annate successive). Se nella CS l'atto fu riprodotto con modifiche, è indicata anche la fonte del testo primitivo (es. RU **1 1** e CS **1 3**).

Gli atti normativi sono normalmente citati con data, titolo e nota con il riferimento alla RS. Se nella prima citazione si aggiunge l'abbreviazione tra parentesi, nel resto del testo l'atto sarà citato solo con l'abbreviazione e la nota RS.

Le pubblicazioni ufficiali (RU, FF) sono citate con la prima pagina della pubblicazione.

## B. Luogo del richiamo di nota

Il *richiamo* (piccolo numero sopraelevato) indica, secondo dove si trova, a quale parte del testo si riferisce la nota:

il *richiamo apposto al numero di un'unità (titolo, capitolo, sezione o articolo)* significa che la nota concerne l'intera unità;

il *richiamo posto direttamente dopo un numero o una lettera* significa che la nota concerne tale numero o lettera;

il *richiamo posto dopo la fine di un capoverso o di un periodo*, significa che la nota concerne l'intero capoverso o periodo;

il *richiamo nel testo, dopo un termine o una locuzione* significa che la nota concerne tale termine o locuzione;

il *richiamo nel testo dopo la rubrica* significa che la nota concerne tale rubrica. Se la rubrica contiene un rimando tra parentesi, la nota alla fine della parentesi concerne l'insieme rubrica e rimando.

Se il *richiamo è posto dopo la data o il titolo di un atto menzionato in una disposizione*, la nota ne indica la fonte. Se l'atto è decaduto, con la fonte del testo primitivo e della sua eventuale abrogazione sono indicate parimente, fra parentesi quadre, le fonti delle modifiche che sussistevano al momento della decadenza.

## C. Esempi e significato delle singole note secondo i casi cui si riferiscono

Gli esempi si riferiscono alla pratica attuale. Le vecchie note nei testi della RS sono adattate a mano a mano.

### 1 Note in seguito alle indicazioni pubblicate nella RU e nella FF

#### 11 Introduzioni

- 111 *Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).*

La nuova disposizione inserita nella legge è stata *formalmente* introdotta dall'atto modificatore. Il titolo di quest'atto non è recitato in nota poiché il suo *unico (o primario) oggetto* è la modifica della legge di cui si tratta (modifica diretta). La data dell'entrata in vigore della modifica è indicata *in tutti i casi*. La parentesi indica la fonte dell'atto modificatore (RU) e del messaggio (FF).

- 112 *Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).*

*Introdotta dal n. I della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).*

*Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).*

Il titolo di un atto base (contenuto materiale autonomo e proprio numero RS) che modifica altri atti normativi, di un *atto mantello* (modifica di più atti normativi in un medesimo atto con titolo globale e stretto nesso materiale, ma senza contenuto materiale autonomo), oppure l'oggetto della revisione indicato tra parentesi nelle modifiche dirette sono recitati in nota.

- 113 *Introdotta dal n. I 6.7 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).*

Titoli molto lunghi, titoli che contengono elementi che non sono rilevanti per la modifica, sono eventualmente abbreviati e messi fra parentesi.

- 114 *Introdotta dall'art. 19 della LF del 22 mar. 1991 sull'aiuto alle università, (RU 1992 1027; FF 1988 II 1149). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).*

Se una disposizione introdotta in un atto normativo di base riceve in seguito un nuovo tenore, la nota conserva comunque la storia dell'origine della disposizione.

La stessa nota viene utilizzata nel caso in cui una disposizione originariamente introdotta è stata prima abrogata ed in seguito nuovamente introdotta. La menzione della sua abrogazione non figura più nella nota.

- 115 *Introdotta dal n. 1 dell'O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4103).*

Il nome dell'autore di un atto modificatore è citato nella nota, salvo nel caso delle ordinanze del Consiglio federale e delle leggi federali.

- 116 *Introdotta dal n. 1 dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 con effetto sino al 31 dic. 2017 (RU 2016 4635).*

Limitazione della durata della validità dell'introduzione. Dopo la data della decadenza il contenuto è stralciato, la nota invece resta.

## 12 Modifiche

- 121 *Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).*

La disposizione è stata *formalmente* modificata e ha ricevuto il nuovo tenore riprodotto nell'atto normativo. La formulazione della nota è la stessa nel caso della reintroduzione di una disposizione abrogata.

- 122 *Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).*

La parentesi indica la fonte dell'atto modificatore (RU), e la fonte dei rapporti delle commissioni relativi un'iniziativa parlamentare e dei pareri del Consiglio federale (FF).

- 123 *Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 615; FF 2006 4087).*

Nei casi in cui in una modifica diretta sotto il titolo dell'atto da modificare è riportato tra parentesi un titolo tematico globale, quest'ultimo è recitato in nota.

- 124 *Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.*

Nel caso in cui nelle disposizioni transitorie di un atto modificatore si fa riferimento alla modifica di una disposizione dell'atto normativo, questo è indicato nella nota alla disposizione.

- 125 *Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.*

Nel caso di una modifica *formale* di termini, espressioni, nomi (per es. di un'azienda, ufficio, ecc.), la nota è inserita solo alla prima apparizione della modifica con l'aggiunta che concerne le ripetizioni nel testo.

- 126 *Aggiornato giusta il n. II delle O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6437), 25 giu. 2008 (RU 2008 3579), 14 gen. 2009 (RU 2009 581) e n. II dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4255).*

Gli allegati contengono sovente delle tabelle, degli schizzi o dei formulari che sono parzialmente modificati. Una nota generale all'inizio dell'allegato recita i riferimenti delle modifiche.

- 127 *La mod. giusta la LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017, concerne soltanto e testi francese e tedesco (RU 2016 689; BBl 2013 3085).*

Quando la modifica concerne unicamente i testi nelle altre due lingue, ciò è segnalato nella nota e perciò anche la data dello stato del testo è adattata.

- 128 *Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2014 1883, RU 2016 4653).*

Limitazione della durata della validità della modifica. Dopo la data della decadenza è ristabilito il testo di base.

### **13 Abrogazioni**

- 131 *Abrogato dal n. 39 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069 art. I lett. b; FF 2001 3764).*

L'articolo è stralciato perché *formalmente* abrogato da un atto modificatore. La data dalla quale l'abrogazione ha effetto è indicata. Se l'entrata in vigore della modifica è stata l'oggetto di un'ordinanza d'entrata in vigore, la nota recita anche questo riferimento RU. Se l'ordinanza d'entrata in vigore concerne elementi di diversi atti normativi, nella nota si precisa quale disposizione contiene l'indicazione.

- 132 *Introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).*

Per risalire alla loro origine, le disposizioni abrogate conservano in nota le indicazioni riguardo alla loro introduzione.

*RU 2004 1633. Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 1997 5575).*

Analogamente per le note delle disposizioni transitorie, con la differenza che per la loro introduzione si indica solamente la fonte della pubblicazione nella RU.

## 14 Costituzioni

- 141 *Accettato (Abrogato) nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore (con effetto) dal 1° apr. 2003 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU 2002 3148<sup>1)</sup> 3147<sup>2)</sup>; FF 1996 VI 1<sup>3)</sup>, 1997 I 1<sup>4)</sup>, 1999 7454<sup>5)</sup>, 2000 2656<sup>6)</sup>, 2003 3394<sup>7)</sup> 3401<sup>8)</sup> 9<sup>1)</sup>).*

Nella **Costituzione federale** non si fa differenza tra le modifiche e le introduzioni. Sono elencate cronologicamente tutte le fonti delle decisioni e comunicazioni all'eccezione di quella della riuscita di un'iniziativa:

- <sup>1)</sup> Pubblicazione della modifica costituzionale e comunicazione del risultato della votazione popolare.
- <sup>2)</sup> Pubblicazione di un DF sull'entrata in vigore (se esistente).
- <sup>3)</sup> Decisione sulla riuscita nel caso di un'iniziativa popolare o rapporto della Commissione quando si tratta di un'iniziativa parlamentare.
- <sup>4)</sup> Messaggio del Consiglio federale al Parlamento o Parere del Consiglio federale su un'iniziativa parlamentare.
- <sup>5)</sup> DF che sottopone l'oggetto alla votazione popolare.
- <sup>6)</sup> DCF che costata il risultato della votazione popolare.
- <sup>7)</sup> Rapporto della Commissione su un'iniziativa parlamentare concernente l'entrata in vigore (se esistente).
- <sup>8)</sup> Messaggio del Consiglio federale al Parlamento o Parere del Consiglio federale su un'iniziativa parlamentare concernente l'entrata in vigore (se esistente).
- <sup>9)</sup> Possono essere citate ulteriori pubblicazioni come: correzioni, ritiro di un'iniziativa (nel caso di un controprogetto del Parlamento), Messaggio aggiuntivo, decisione presidenziale per l'entrata in vigore

- 142 *Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).*

Le modifiche di Costituzioni cantonali sono riportate solo nei Messaggi che accordano la garanzia federale pubblicati nel FF.

## 15 **Correzioni**

- 151 *Correzione del 22 nov. 2016 (RU 2016 4143).*

Di regola, quando una disposizione è sostituita da una rettifica formalmente pubblicata, la correzione è segnalata in una nota.

- 152 *La correzione del 1° lug. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 2029)*

Quando la correzione concerne unicamente i testi nelle altre due lingue, ciò è segnalato nella nota e perciò anche la data dello stato del testo è adattata.

- 153 *Correzione della CdR dell'AF del 7 mag. 2013, pubblicata il 28 mag. 2013 (RU 2013 1489)*

Le note alle correzioni della Commissione di redazione dell'Assemblea federale, indicano la data della decisione della Commissione e la data di pubblicazione nella RU.

- 154 *Introdotta dal n. III 2 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611). Correzione del 3 giu. 2014 (RU 2014 1323).*

Qualora già ci fosse, alla disposizione da correggere, una nota che la modifica, la correzione viene segnalata in una seconda frase.

- 155 *Introdotta dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).*

Quando la rettifica concerne l'insieme di una disposizione modificata e la correzione è pubblicata prima dell'entrata in vigore della modifica, la fonte è eccezionalmente integrata come secondo riferimento RU nella nota esistente.

- 156 *Aggiornato dalla correzione del 12 feb. 2013 (RU 2013 543)*

Nel caso della rettifica di un allegato, la correzione è segnalata in una nota generale all'inizio dell'allegato, rispettivamente è completata la nota generale esistente.

## **2 Note indicanti la fonte d'atti decaduti**

21 *[RU 1954 281, 1959 2229, 1961 90, 1962 7. RU 1964 1225 art. 26 cpv. 1]*

Le citazioni prima del punto concernono le fonti dell'atto e delle sue modifiche; quella dopo il punto recita la fonte dell'atto abrogatorio.

Alla fonte RU dell'abrogazione è aggiunta la disposizione abrogatoria.

22 *[CS 7 535; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]*

Le fonti dell'atto e delle sue modifiche, prima dell'abrogazione, appartengono a diverse Raccolte (CS, RU), la loro citazione è quindi separata da un punto e virgola.

Nel caso di modifiche indirette, accanto alla pagina RU è indicata anche la disposizione modificatoria.

23 *[CS 1 3]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).*

La nota recita le disposizioni ora in vigore.

## **3 Adeguamento di denominazioni e rimandi**

31 *La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal .... (Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.)*

Adeguamento di designazioni di unità amministrative modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa del Consiglio federale.

32 *Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2011.*

Adeguamento di rimandi in seguito ad una richiesta formale da parte di un Ufficio alla Cancelleria federale.

## **4 Entrata in vigore**

41 *DCF del 31 mar. 2010*

Entrata in vigore tramite una decisione del Consiglio federale non pubblicata.

42 *Art. 1 dell'O del 12 apr. 1995 (RU 1995 1367)*

Entrata in vigore tramite un'ordinanza pubblicata nella RU.

## **5 Modifica del diritto in vigore**

*Le modifiche possono essere consultate alla RU 1995 1328.*

Le disposizioni *non riprodotte nella RS*, contemplate nella rubrica «modifica del diritto vigente» possono essere consultate nella pubblicazione RU dell'atto normativo di base.